COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA N. 71 **DEL** 13-08-2024

OGGETTO: Divieto di detenzione e di trasporto di materiale idoneo all'accensione ed alimentazione di fuochi, divieto di vendita e consumo sulla pubblica via di bevande in contenitori di vetro e/o lattine nei giorni 13,14,15,16,17,18 agosto 2024, finalizzato a garantire la sicurezza urbana e tutelare la pubblica incolumità in occasione del FERRAGOSTO 2024.

IL SINDACO

PREMESSO:

- **che** l'approssimarsi del "Ferragosto", ricorrenza tradizionalmente dedicata all'organizzazione di festeggiamenti pubblici e privati durante i periodi diurni e/o notturni, attira la partecipazione di un notevole afflusso di pubblico su tutto il territorio comunale;

- **che** nel suddetto periodo di ferragosto, in particolare nelle zone balneari, è ormai da anni consuetudine assistere ad assembramenti, bivacchi, accensione di fuochi che vengono organizzati autonomamente dai partecipanti, senza preavviso alcuno alle autorità locali e privi pertanto di qualsiasi autorizzazione;

CONSIDERATO:

- **che** il consistente afflusso di avventori potrebbe provocare, altresì, seri pericoli per l'incolumità pubblica e situazioni di grave incuria e degrado dell'ambiente in particolare attraverso il consumo di bevande in contenitori di vetro e/o lattine;
- **che** nel predetto periodo e, con particolare riferimento alla notte tra il 14 e il 15 agosto, vengono solitamente accesi falò sulle spiagge del comune e che nello stesso periodo vengono installati tendaggi, tende da campo e ricoveri provvisori sulle spiagge;

CONSIDERATO, altresì, che in particolare l'accensione dei fuochi sull'arenile rappresenta un danno per l'ambiente e può essere pericoloso per la pubblica incolumità e sicurezza, e che l'installazione di tendaggi e ricoveri provvisori risultano fonte di assembramenti, schiamazzi notturni e in particolare, relativa produzione e abbandono di rifiuti;

RAVVISATO che trattasi di fenomeni che determinano problematiche di sicurezza pubblica e privata legate inevitabilmente all'insorgenza di tali comportamenti;

RITENUTO di dover preservare le spiagge del comune di Giardini Naxos, sia sotto il profilo del decoro e dell'igiene, che della sicurezza e dell'ordine pubblico, prevedendo di vietare la detenzione e il trasporto di legna per accendere e/o alimentare falò e fuochi di ogni genere sugli arenili ed in prossimità delle aree pubbliche e demaniali; di vietare altresì l'utilizzo di gazebo, tende, accampamenti; di produrre suoni a mezzo di altoparlanti o di amplificatori; di vietare il consumo e la vendita di bevande in contenitori di vetro e/o lattine il cui eventuale abbandono incontrollato sulla pubblica via, demanio marittimo compreso, potrebbe cagionare seri pericoli per gli avventori del litorale;

VISTI, in particolare:

- l'art. 659 c.p. 'Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone";
- il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative;
- il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. dispone che "il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione e del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge del n. 48 del 18 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- il T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- lo Statuto dell'ente;

DATO ATTO che la presente ordinanza sarà inviata al Prefetto di Messina;
Per i motivi espressi in narrativa

ORDINA

- Il **DIVIETO dalle ore 08.00 del 13 agosto alle ore 01.00 del 18 agosto 2024,** sulle spiagge e aree limitrofe, di detenere, a qualsiasi titolo, e trasportare, con qualsiasi mezzo, legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa essere usato per alimentare e/o accendere fuochi sulle spiagge del litorale giardinese.

- **VIETARE** l'accensione di fuochi su tutto il territorio comunale comprese le aree demaniali marittime.

- **VIETARE** la vendita ed il consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro e/o lattine, in tutto il litorale giardinese ed aree limitrofe, fatta eccezione per le bevande somministrate all'interno delle aree in uso ai pubblici esercizi.

E FATTO, ALTRESI' DIVIETO

1. di trasportare e detenere oggetti contundenti di vario tipo e/o atti ad offendere l'incolumità fisica;
2. di accamparsi con strutture anche amovibili sul tutto il litorale taorminese ed aree limitrofe fatta eccezione per le zone all'uopo predisposte ed autorizzate;
3. di svolgere attività pirotecniche, ancorché con l'accensione di fuochi d'artificio, se non preventivamente autorizzati e regolamentati;
4. di produrre suoni e molestie a mezzo di altoparlanti e di amplificatori di qualsiasi genere e, comunque di rumori che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme vocali o a mezzo di ausili sonori

GIARDINESE

STABILISCE

L'obbligo per i titolari di esercizi pubblici/commerciali, insistenti sul litorale del comune di Giardini Naxos, di garantire l'impegno a collocare appositi contenitori per la raccolta differenziata e a mantenere l'igiene e il decoro delle aree antistanti e limitrofe al loro esercizio in collaborazione con l'Amministrazione comunale e/o l'Azienda incaricata per la gestione dei rifiuti urbani.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Avvisi" ;

Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

AVVISA

Che fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da legge e regolamenti e fermi i limiti editíali stabiliti per le violazioni delle ordinanze ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00, come disposto con delibera di G.M. n. 132/2023. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/1981.

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso, ai sensi del D.lgs 104/2010 al Prefetto oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 e 60 gg. dalla data di pubblicazione. del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Giardini Naxos.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa a:

- S.E. Prefetto di Messina;
- Al Commissariato di P.S. Taormina;
- Alla Compagnia Carabinieri di Giardini Naxos;
- Alla Compagnia Guardia di Finanza di Taormina;
- Al Comandante dei VV.FF.;
- all'Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos;
- alla Polizia Locale di Giardini Naxos;
- alla società Ecolandia s.r.l.

Il Sindaco
Dott. Giorgio Stracuzzi